

Dichiarazione tardiva entro 90 giorni: sanzioni e ravvedimento operoso

SINTESI OPERATIVA

Chi non ha inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2025 può regolarizzare la posizione fino al 29 gennaio 2026, entro i 90 giorni che distinguono la dichiarazione tardiva dall'omissione. L'invio deve essere coordinato con il pagamento delle imposte e con il ravvedimento operoso, applicando con prudenza le regole sanzionatorie e le indicazioni della prassi, anche perché permane un dubbio tecnico sugli effetti del versamento oltre il termine. La scelta tempestiva incide inoltre sui termini di accertamento e sulla strategia difensiva.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2025 ha ancora tempo fino al 29 gennaio 2026 per regolarizzare la propria posizione. Si tratta di quella finestra temporale di tre mesi che il sistema tributario italiano riconosce come dichiarazione tardiva – un termine che fa tutta la differenza del mondo rispetto all'omissione vera e propria.

Il tema è meno semplice di quanto possa sembrare. Perché se da un lato la normativa appare lineare – 90 giorni di tolleranza, sanzione fissa, ravvedimento possibile – dall'altro nasconde questioni tecniche che dividono prassi amministrativa e dottrina giuridica. In particolare quando si parla del versamento delle imposte dovute.

IL VUOTO NORMATIVO CHE GENERA INCERTEZZE

Il legislatore tributario italiano non ha mai previsto una disciplina specifica per la dichiarazione presentata con ritardo entro i primi 90 giorni dalla scadenza. Semplicemente, non esiste una norma che dica chiaramente cosa succede in questo caso. Un vuoto che l'Agenzia delle Entrate ha cercato di riempire con un'interpretazione amministrativa che, per quanto consolidata, rimane pur sempre un'interpretazione.

La soluzione adottata dall'amministrazione finanziaria equipara questa dichiarazione tardiva a una dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare. Di conseguenza si applica la sanzione fissa prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 471/1997: da 250 a 1.000 euro. Il riferimento principale resta la circolare del 12 ottobre 2016, numero 42/E, che ancora oggi rappresenta il punto fermo in materia.

Ma attenzione: questa equiparazione – dichiarazione tardiva uguale dichiarazione senza imposte – ha delle conseguenze che vedremo essere tutt'altro che scontate quando entrano in gioco i versamenti effettivi.

IL MECCANISMO DEL RAVVEDIMENTO SEMPLIFICATO

Per chi vuole mettersi in regola con una sanzione ridotta esiste il ravvedimento operoso. Il termine massimo è sempre quello: 90 giorni dal mancato versamento dichiarativo.

Nel caso concreto del modello REDDITI 2025, con scadenza originaria fissata al 31 ottobre 2025, il ravvedimento può essere perfezionato entro il 29 gennaio 2026. La sanzione minima da versare ammonta a 25 euro, derivante dalla riduzione a un decimo della sanzione base di 250 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 472/1997.

Ventidue euro per regolarizzare una dichiarazione presentata in ritardo possono sembrare poca cosa. E in effetti lo sono, se confrontati con le sanzioni proporzionali che scattano in caso di omissione vera e propria. Ma è proprio qui che nasce il problema: cosa succede se insieme alla dichiarazione tardiva ci sono anche imposte non versate?

I LA QUESTIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE E IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Ed eccoci al nodo centrale della questione. La circolare 42/2016 stabilisce – o meglio, “richiede” – che per beneficiare del ravvedimento semplificato sulla dichiarazione occorra regolarizzare anche gli eventuali versamenti tardivi delle imposte. Come se fosse un pacchetto unico, inscindibile. Un “prezzo” da pagare per ottenere il trattamento di favore.

L'interpello numero 450 del 2023, riferito all'IVA ma applicabile per estensione anche ad altri tributi, ha confermato questa impostazione. Più recentemente, il Videoforum dei Commercialisti – a cui hanno partecipato funzionari dell'Agenzia delle Entrate – ha ribadito la linea amministrativa consolidata.

Ma c'è un elemento nuovo che complica ulteriormente il quadro: il decreto legislativo 87 del 2024 ha modificato sostanzialmente il regime sanzionatorio tributario a partire dal primo settembre 2024. E questo impatta direttamente sulle sanzioni applicabili agli omessi versamenti.

LE NUOVE SANZIONI POST RIFORMA

Prima del primo settembre 2024, la sanzione per omesso versamento era pari al 30% dell'imposta dovuta, ridotta al 15% se il pagamento avveniva entro 90 giorni dalla scadenza. Dal primo settembre 2024, queste percentuali sono state abbassate rispettivamente al 25% e al 12,5%.

Ora, il problema pratico è questo: il modello REDDITI 2025 si riferisce all'anno d'imposta 2024. Le imposte che eventualmente dovrebbero essere versate – saldo 2024 e acconti 2025 – hanno scadenze che ricadono in parte prima e in parte dopo il primo settembre 2024. Quindi, a seconda del momento in cui si perfeziona il ravvedimento, potrebbero applicarsi sanzioni diverse.

I LO SCHEMA SANZIONATORIO SECONDO LA PRASSI

Secondo l'orientamento amministrativo, confermato dall'interpello 450/2023 e dal recente Videoforum, lo schema sanzionatorio si articola così:

- ♦ Se le imposte vengono pagate entro i 90 giorni dalla scadenza originaria, si applicano due sanzioni distinte. La prima è la sanzione fissa per la tardiva presentazione della dichiarazione secondo l'articolo 5, comma 1 del decreto 471/1997, ridotta con il ravvedimento a 25 euro. La seconda è la sanzione per omesso versamento prevista dall'articolo 13 dello stesso decreto, nella misura del 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni, a sua volta riducibile con il ravvedimento operoso.
- ♦ Se invece le imposte vengono pagate dopo i 90 giorni o non vengono proprio pagate, scatta la sanzione proporzionale sempre dall'articolo 5, che assorbe quella per omesso versamento. In questo caso si applica il 25% dell'imposta dovuta.

Il principio ispiratore è chiaro: premiare chi versa tardivamente ma comunque entro quella finestra temporale. Un comportamento che l'amministrazione considera collaborativo.

I COSA DICE LA CASSAZIONE

La giurisprudenza della Suprema Corte non ha lasciato spazio a interpretazioni benevole. Due sentenze in particolare – la numero 12883 del primo giugno 2007 e la 31608 del 6 dicembre 2018 – hanno stabilito un principio netto: la mera presentazione della dichiarazione nei 90 giorni non consente il beneficio della riduzione della sanzione se nello stesso termine non vengono effettuati il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni ridotte e degli interessi maturati.

Posizione rigida, senza dubbio. Ma questa è la linea giurisprudenziale consolidata.

I IL DUBBIO TECNICO CHE PERSISTE

Eppure alcuni studiosi della materia hanno sollevato un'obiezione che, dal punto di vista logico-giuridico, ha una sua coerenza. Se la dichiarazione entro 90 giorni viene sanzionata con una misura fissa – quindi indipendentemente dalle



imposte effettivamente dovute – allora tecnicamente l'eventuale mancato pagamento delle imposte non dovrebbe incidere sul trattamento sanzionatorio della dichiarazione stessa.

Proviamo a ragionare su due situazioni:

- ◆ Primo caso: il contribuente presenta la dichiarazione entro 90 giorni ma non versa le sanzioni ridotte. Secondo questa lettura teorica, dovrebbe scattare solo la sanzione fissa fino a 1.000 euro, eventualmente definibile al terzo. Non la sanzione proporzionale da omessa dichiarazione, perché la dichiarazione è stata comunque presentata.
- ◆ Secondo caso: il contribuente non presenta affatto la dichiarazione, nemmeno entro i 90 giorni. Qui sì che scattano le sanzioni proporzionali previste per l'omissione.

La conseguenza logica sarebbe questa: il pagamento delle imposte non costituisce il presupposto del ravvedimento sulla dichiarazione, ma potrebbe comunque influire sul regime sanzionatorio specifico dei versamenti. Due binari separati, insomma.

È una questione sottile, che divide la dottrina dalla prassi amministrativa. E che, va detto, nella realtà operativa degli studi professionali conta relativamente poco, visto che l'Agenzia delle Entrate applica comunque la propria interpretazione.

■ L'APPROCCIO PRUDENTE NELLA PRATICA

Davanti a queste incertezze interpretative – per quanto interessanti dal punto di vista teorico – la linea più sicura rimane quella conservativa. Entro i 90 giorni, quindi per il modello REDDITI 2025 entro il 29 gennaio 2026, conviene fare tutto insieme.

Presentare la dichiarazione tardiva. Versare la sanzione fissa minima di 25 euro. Saldare tutte le imposte dovute – saldo 2024 più acconti primo e secondo semestre 2025 – con le relative sanzioni ridotte applicando le percentuali vigenti (12,5% o 25% a seconda dei casi, tenendo conto della riforma del settembre 2024).

Certo, è l'opzione che costa di più nell'immediato. Ma azzera contestazioni future e permette di dormire sonni tranquilli. Nella consulenza fiscale, questa è spesso la cosa più importante.

■ SE LE IMPOSTE SI PAGANO OLTRE I 90 GIORNI

Mettiamo che un contribuente presenti la dichiarazione entro il termine dei 90 giorni, versi la sanzione minima di 25 euro, ma paghi le imposte successivamente. Quali conseguenze?

Il ravvedimento sulla dichiarazione rimane valido. La sanzione di 25 euro pagata nei termini pure. Però il contribuente si espone a sanzioni autonome per omesso versamento, secondo l'articolo 2 del decreto legislativo 462/1997. Sanzioni che rimangono comunque definibili in sede di accertamento o attraverso ravvedimento successivo, anche se con percentuali meno favorevoli.

Non è la fine del mondo, diciamo. Ma nemmeno una situazione ottimale. Perché quando arriva una comunicazione dall'Agenzia o un avviso bonario, si finisce comunque per pagare interessi maggiorati e si perdono le riduzioni più vantaggiose.

■ GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE NELLA STRATEGIA

Quando si valuta come comportarsi con un cliente che ha dimenticato di presentare la dichiarazione, ci sono diversi elementi da pesare.

Il timing della dichiarazione è assolutamente critico: deve rientrare nei 90 giorni. Non c'è margine. I 25 euro di sanzione minima sono irrinunciabili, sempre entro quel termine. Le imposte dovute? Qui si apre lo spazio di manovra di cui abbiamo parlato, ma come visto comporta rischi.

Gli interessi comunque maturano dalle scadenze originarie. Questo è certo, indipendentemente da quando si perfeziona il ravvedimento. E la possibilità di una definizione agevolata in caso di successivo accertamento rimane aperta



solo se si è rispettato il termine dei 90 giorni per la dichiarazione.

LE CONFERME PIÙ RECENTI

Il Videoforum dei Commercialisti – un appuntamento annuale seguito da migliaia di professionisti – ha visto la partecipazione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate che hanno ribadito il principio collaborativo. Chi si muove spontaneamente entro i 90 giorni ottiene un trattamento decisamente più favorevole rispetto a chi viene scoperto in sede di controllo.

L'amministrazione finanziaria vuole premiare chi, pur tardivamente, cerca di mettersi in regola autonomamente. È un'impostazione che si inserisce in una logica più ampia di compliance collaborativa, dove il Fisco tende la mano al contribuente prima di arrivare all'accertamento vero e proprio.

Esistono margini di manovra teorici nel pagamento delle imposte oltre i 90 giorni. Tecnicamente, in base ad alcune interpretazioni dottrinali, sarebbe possibile. Ma i rischi sanzionatori – anche se potenzialmente non altissimi – aumentano. E nella pratica professionale, quando arriva un controllo o una richiesta di chiarimenti, avere tutti i versamenti in regola fa davvero la differenza.

L'IMPATTO SUI TERMINI DI ACCERTAMENTO

C'è un altro aspetto che spesso viene trascurato ma che ha una certa rilevanza: la presentazione tardiva della dichiarazione incide sui termini di decadenza dell'attività di accertamento.

La regola generale prevede che l'Agenzia delle Entrate possa notificare avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Attenzione: conta l'anno di presentazione, non l'anno d'imposta.

Se la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2024 viene presentata nel gennaio 2026 invece che nell'ottobre 2025, il termine di accertamento si sposta di conseguenza. Dal 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2031. Un anno in più durante il quale l'amministrazione può controllare quella dichiarazione.

Non è un dettaglio da poco, specie per chi ha situazioni fiscali complesse o posizioni potenzialmente controverse.

LA RACCOMANDAZIONE OPERATIVA PER IL 2026

Per chi si trova in ritardo con il modello REDDITI 2025, il consiglio operativo è uno: ravvedimento integrale entro il 29 gennaio 2026. Dichiarazione, sanzione ridotta, imposte complete. Tutto insieme, tutto in regola.

È l'unico modo per chiudere definitivamente la questione senza lasciare margini a contestazioni future. Perché nella pratica quotidiana della consulenza fiscale, quando arriva una comunicazione dall'Agenzia o una richiesta di chiarimenti, avere tutti i pagamenti in regola permette di gestire la situazione con molta più serenità.

Certo, dal punto di vista strettamente teorico qualche argomento difensivo esisterebbe. La dottrina ha le sue buone ragioni quando evidenzia l'incongruenza logica tra sanzione fissa sulla dichiarazione e condizionamento al pagamento delle imposte. Ma tra la teoria del diritto e la pratica dell'accertamento fiscale c'è una distanza che si misura in contenziosi, ricorsi, tempo e costi. Meglio evitare.

I riferimenti normativi da tenere presenti sono il decreto legislativo 472/1997 all'articolo 13, il decreto legislativo 471/1997 agli articoli 1, 5 e 13 (come modificati dal D.Lgs. 87/2024), e naturalmente la circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 42 del 12 ottobre 2016, che rimane il documento di prassi principale in materia.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/01/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO 4